

STATUTO

ARTICOLO 1

(DENOMINAZIONE)

1.1. - L'Associazione - un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale - denominata **"PER LA VITA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA ONLUS"** (in sigla **"CASTELLUCCIODINORCIAONLUS"**) è retta dalle norme del presente statuto e per quanto in esso non espressamente disposto dalle norme del codice civile e del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

1.2. - L'Associazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 2

(SEDE)

2.1. - L'Associazione ha sede nel Comune di Norcia, all'indirizzo tempo per tempo fissato dal Consiglio Direttivo.

2.2. - Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituiti uffici e rappresentanze in altre località dello Stato.

ARTICOLO 3

(FINALITA')

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione opera nei seguenti settori:

a) assistenza sociale e socio-sanitaria;

b) tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura (flora e fauna)

nei limiti di cui all'art. 10, comma 1, n. 8 del d.lgs. n. 460/1997;

c) tutela dei diritti civili.

ARTICOLO 4

(ATTIVITA' ASSOCIATIVA)

4.1. - L'Associazione, con riferimento al circondario di Castelluccio di Norcia, per il perseguimento delle sue finalità esercita le seguenti attività:

a) - promuove e svolge iniziative concrete a tutela dei diritti civili, politici, sociali, economici e culturali delle persone svantaggiate fisicamente, psichicamente, economicamente, socialmente o familiarmente a causa degli eventi sismici; ne favorisce l'esercizio individuale attraverso l'attività di assistenza, rappresentanza e supporto;

b) - coordina la distribuzione degli aiuti caritatevoli a favore dell'ambiente e delle persone, interloquendo con le Autorità e con qualunque ente, pubblico o privato coinvolto nell'emergenza da terremoto, proponendosi inoltre come affidataria di specifiche mansioni;

c) - assume iniziative volte a rendere fruibile e vivibile l'ambiente nonché a ripristinare e migliorare la qualità della vita e l'esercizio delle attività economiche proprie della tradizione locale;

d) - promuove l'organizzazione e/o organizza in proprio eventi culturali, spettacoli storico-folcloristici, musicali e simili, manifestazioni sportive, religiose, gastronomiche, enologiche, escursioni, fiere e altri eventi per la valorizzazione dell'ambiente locale;

e) - promuove in qualsiasi forma la conoscenza del territorio e sensibilizza l'opinione pubblica in ordine alla tutela e valorizzazione del-

l'ambiente in ogni sua espressione (materiale, culturale e spirituale);

f) - promuove e svolge attività di informazione, orientamento e accesso ai servizi pubblici o privati in vista della tutela della salute delle persone svantaggiate;

g) - svolge attività di informazione e aggiornamento sulle prerogative economico-culturali del territorio montano e della fauna montana.

4.2. - L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate e comunque diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 460/1997, salvo che siano direttamente connesse, accessorie per natura e funzionali al perseguimento delle sue finalità.

4.3. - In concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, l'Associazione potrà promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi (che non concorreranno alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 460/97) anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ARTICOLO 5

(DURATA)

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 6

(ASSOCIATI)

6.1. - Gli associati si distinguono in due categorie:

a) associati ordinari;

b) associati onorari.

6.2. - Sono associati ordinari le persone fisiche legate al territorio di

Castelluccio di Norcia per ragioni anagrafiche ovvero, in alternativa, familiari, economico-patrimoniali, imprenditoriali o lavorative.

6.3. - L'ammissione degli associati ordinari è pronunciata dal Consiglio Direttivo dietro apposita domanda scritta accompagnata dal versamento della quota associativa.

Ove il possesso dei requisiti per l'ammissione non sia notorio (pubblicamente noto), la sussistenza dei requisiti per l'ammissione deve essere specificata e documentata nella relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda, sull'eventuale opposizione del richiedente decide, se istituito ai sensi del successivo art. 12, il Collegio dei Probiviri; in caso contrario decide l'assemblea degli associati.

6.4. - Sono associati onorari le persone e gli enti di qualunque natura (i) che si siano distinti o si distinguano per particolari meriti nei settori nei quali opera l'associazione o in altri settori comunque connessi al perseguimento di fini di solidarietà sociale, ovvero (ii) che si siano distinti o si distinguano in ragione della rilevanza materiale dei contributi erogati a favore dell'Associazione.

L'ammissione degli associati onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.5. - L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un limitato periodo di tempo.

6.6. - Il Consiglio Direttivo annota i singoli associati, categoria per categoria, in un libro appositamente istituito (il "**Libro degli Associati**").

ARTICOLO 7

(DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

7.1. - Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme e le modalità associative debbono garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

7.2. - Gli associati, sia ordinari che onorari, hanno tutti uguali diritti ed obblighi.

7.3. - Gli associati, sia ordinari che onorari, non possono essere ammessi per un limitato periodo di tempo.

7.4. - Tutti gli associati, sia ordinari che onorari e comunque partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e comunque per qualunque deliberazione di competenza dell'assemblea degli associati.

7.5. - Gli associati onorari sono membri di diritto del Comitato Scientifico di cui al successivo articolo 24.

7.6. - Tutti gli associati hanno diritto di informazione e di accesso ai documenti ed agli atti dell'Associazione.

7.7. - L'esercizio dei diritti spettanti agli associati sia ordinari che onorari e l'accesso di costoro alle attività sociali è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nei termini stabiliti nella relativa deliberazione.

7.8. - Tutti gli associati hanno l'obbligo (i) di versare la quota associa-

tiva, (ii) di contribuire al raggiungimento dello scopo con la propria attività gratuita e volontaria secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

7.9. - Tutti gli associati hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti e di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e con le regole dell'associazione.

ARTICOLO 8

(PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO)

8.1. - La qualità di associato si perde:

a) per morte;

b) per recesso;

c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi: (i) permanente morosità, (ii) indegnità a causa di attività pregiudizievoli all'Associazione o incompatibili con i suoi scopi.

8.2. - Il recesso degli associati ordinari ha effetto dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo e non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

8.3. - In caso di scioglimento del rapporto associativo è espressamente escluso qualunque rimborso all'associato o ai suoi eredi.

ARTICOLO 9

(INTRASMISSIBILITA' DELLE QUOTE ASSOCIATIVE)

Le quote associative sono intrasmissibili a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 10

(PATRIMONIO)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

(i) - dalle quote associative;

(ii) - da erogazioni e contributi da chiunque effettuati;

(iii) - dalle raccolte pubbliche di fondi ai sensi dell'art. 4.3.;

(iv) - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

(v) - da eventuali fondi di riserva;

(vi) - da eventuali donazioni, legati e lasciti di qualsivoglia natura;

(vii) - dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio.

ARTICOLO 11

(ESERCIZI E BILANCI - UTILI E AVANZI DI GESTIONE)

11.1. - Gli esercizi finanziari chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

11.2. - Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione non oltre il termine sopra indicato.

11.3. - E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

11.4. - Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 12

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

12.1. - Gli organi dell'Associazione si distinguono in "necessari" e "facoltativi".

12.2. - Sono organi necessari dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente ed il Vice Presidente;

- il Segretario tesoriere.

12.3. - Sono organi facoltativi, la cui istituzione è rimessa al Consiglio

Direttivo previo parere favorevole dell'assemblea degli associati:

- il Comitato Scientifico;

- il Revisore dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri.

12.4. - Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 13

(ASSEMBLEA)

13.1. - L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati ancorchè assenti o dissenzienti.

13.2. - Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in Assemblea tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

13.3. - Ogni associato avente diritto ad intervenire in Assemblea può,

mediante delega scritta da rilasciarsi di volta in volta, farsi rappresentare da altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo e non sia il Revisore dei Conti.

Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

13.4. - L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, purché in Umbria.

13.5. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In assenza del presidente di diritto l'assemblea elegge il suo Presidente.

13.6. - Spetta al Presidente dell'assemblea accertare il diritto di intervento dell'associato o del suo rappresentante.

ARTICOLO 14

(CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)

14.1. - La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo ovvero dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con lettera da consegnarsi manualmente con contemporanea sottoscrizione della relativa ricevuta, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio risultante dal Libro degli Associati.

14.2. - In difetto delle formalità di convocazione previste al comma 14.1. le assemblee sono valide, anche se tenute in luogo diverso dalla sede, qualora siano presenti o rappresentati tutti gli associati e

	siano presenti o informati della riunione tutti i membri del Consiglio	
	Direttivo ed il Revisore dei Conti - se istituito - e nessuno si opponga	
	alla trattazione degli argomenti.	
	14.3. - L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, non oltre	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approva-	
	zione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell'esercizio	
	successivo.	
	14.4. - L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta occorra a giu-	
	dizio del Consiglio Direttivo o su domanda di un terzo degli associati	
	(sempreché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare).	
	14.5. - L'Assemblea può riunirsi in seconda convocazione, purché sia	
	decorso almeno un giorno dalla data fissata per la prima convocazio-	
	ne.	
	ARTICOLO 15	
	(COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI	
	DELL'ASSEMBLEA)	
	15.1. - In prima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà de-	
	gli associati.	
	In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il	
	numero degli intervenuti.	
	15.2. - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i componenti	
	del Consiglio Direttivo non hanno voto.	
	15.3. - Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre, sia	
	in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre	

quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.4. - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

15.5. - Ogni associato ha diritto ad un voto.

15.6. - Delle riunioni dell'assemblea dovrà essere redatto - a cura del Segretario-Tesoriere - processo verbale firmato anche dal Presidente ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 16

(COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA)

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere;
- l'emissione del parere in ordine all'istituzione degli organi facoltativi;
- l'approvazione di regolamenti interni;
- le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- l'assunzione di deliberazioni sulle materie ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 17

(CONSIGLIO DIRETTIVO)

17.1. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo com-

posto da un numero dispari di membri non minore di tre e non maggiore di sette.

17.2. - La determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo è fatta dall'assemblea che procede, nell'ambito degli associati, alla loro nomina nonché alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere.

17.3. - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ARTICOLO 18

(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERE)

18.1. - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente nella sede dell'Associazione o altrove, purchè in Umbria, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento spedito almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il Consiglio è convocato mediante telegramma, telex o e-mail spediti almeno ventiquattro ore prima a ciascun membro e al Revisore dei Conti, se nominato.

18.2. - Il Consiglio Direttivo è inoltre convocato su richiesta di almeno la metà dei suoi membri.

18.3. - Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

18.4. - Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favore-

vole della maggioranza assoluta dei presenti.

18.5. - Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale a cura del Segretario-Tesoriere firmato anche dal Presidente.

ARTICOLO 19

(COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

19.1. - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità statutarie.

19.2. - Il Consiglio, in particolare, ferme le altre attribuzioni previste nel presente statuto:

- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;

- determina anno per anno l'ammontare delle quote associative;

- nomina il Revisore dei Conti;

- nomina i membri del Comitato Scientifico;

- nomina i membri del Collegio dei Probiviri;

- delibera l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 8.1. lettera c).

ARTICOLO 20

(RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE)

La rappresentanza legale dell'Associazione ed il correlativo potere di firma di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa sono attribuite al Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

ARTICOLO 21

(PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

	Oltre alle funzioni correlate alla rappresentanza legale dell'Associazione, il Presidente:	
	- esegue le deliberazioni del Consiglio;	
	- esercita i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio in via generale o di volta in volta con facoltà di nominare procuratori.	
	ARTICOLO 22	
	(VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)	
	Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento di questi, con esonero per i terzi di verificare i motivi dell'assenza o dell'impedimento.	
	ARTICOLO 23	
	(SEGRETARIO - TESORIERE)	
	Il Segretario-Tesoriere:	
	- redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio;	
	- tiene la cassa;	
	- coadiuva il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;	
	- redige una relazione sulla gestione economica dell'Associazione da sottoporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;	
	- esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio.	
	ARTICOLO 24	
	(COMITATO SCIENTIFICO)	
	24.1. - Il Comitato Scientifico è composto dagli associati onorari	

nonché da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri estranei alla compagine associativa nominati per tre anni dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dell'Assemblea degli associati. I componenti del Comitato Scientifico scadono contestualmente ai membri del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

24.2. - Il Comitato Scientifico è composto da persone che abbiano specifica competenza nelle materie direttamente o indirettamente connesse ai settori nei quali l'Associazione opera.

E' ammessa la partecipazione di rappresentanti di enti pubblici.

24.3. - Il Comitato Scientifico elegge il Presidente nel suo seno.

24.4. - Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

24.5. - Il Comitato Scientifico:

- elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Associazione;

- fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attività dell'Associazione;

- esprime pareri sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25

(REVISORE DEI CONTI)

25.1. - Il Revisore dei Conti esercita il controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

25.2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ulti-

mo esercizio della carica.

25.3. - Il Revisore dei Conti è rieleggibile.

ARTICOLO 26

(COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

26.1. - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'assemblea fuori dal novero degli associati.

26.2. - I Probiviri durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

26.3. - I Probiviri sono rieleggibili.

26.4. - I Probiviri decidono inappellabilmente su tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati e l'Associazione e i suoi organi.

ARTICOLO 27

(REGOLAMENTI INTERNI)

Per la migliore organizzazione dell'Associazione il Consiglio Direttivo può elaborare regolamenti interni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 28

(SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

28.1. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

28.2. - In caso di scioglimento per qualunque causa, l'eventuale patrimonio dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea e ad opera dei liquidatori, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità so-

ciale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sue eventuali proroghe e modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.